



Istituto Superiore di Sanità

Decreto n. 198/2025

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 12 febbraio 1991, n.171, recante il "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168" e s.m.i.;

Visto il D.M. 24 ottobre 2014, concernente l'approvazione dello Statuto dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106, e s.m.i., così come modificato in adeguamento al D.Lgs. n. 218/2016 giusta delibera del C.d.A. n. 1 del 26 luglio 2022, allegata al verbale n. 59, e con delibera n. 7, allegata al verbale n. 70, del 29 aprile 2024;

Visto il D.M. 2 marzo 2016 relativo al "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 28 giugno 2012, n. 106", come aggiornato e modificato con deliberazione n. 1 allegata al verbale n. 24 della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2018 e, successivamente, con disposizione commissariale n. 5 del 19 ottobre 2023;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 40 del 20 novembre 2023, in forza del quale è stato adottato il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità "così come derivante dalle modifiche intervenute al testo originario";

Visto l'art. 21 del predetto Regolamento di organizzazione e funzionamento che disciplina l'organizzazione della Direzione centrale degli Affari Generali;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 54 del 06 dicembre 2023, in virtù del quale alla scrivente è stato conferito l'incarico di Direttore di livello dirigenziale generale della Direzione centrale degli Affari Generali, senza soluzione di continuità, per ulteriori tre anni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m.i.;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca vigente;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;

Visto Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, contenente “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487, recante il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e s.m.i.;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i. recante la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., contenente “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

Visto il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, e s.m.i. recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia;

Visto il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e s.m.i. recante il “Codice dell’ordinamento militare”;

Visto il D.Lgs. 06 marzo 2017, n. 40, e s.m.i., concernente la “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e s.m.i. recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Visto il decreto del Presidente dell’Istituto in data 03 ottobre 2002, concernente il Regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell’Istituto Superiore di Sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio;

Vista la deliberazione n. 3a, allegata al verbale n. 76 della seduta del 23.06.2025, con la quale il Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto ha approvato l’indizione di un pubblico concorso riservato a persone con disabilità a norma dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca in prova VI livello professionale e le relative modalità di svolgimento;

Ritenuto di dare esecuzione alla predetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione

D E C R E T A

Art. 1

1. È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due unità di personale per il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca in prova – VI livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità – area amministrativa – riservato al personale con disabilità a norma dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni – codice concorso: **TI CTER RIS 2025 01**.

Art. 2

1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonché al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro:

- a) **iscrizione alle liste del collocamento mirato delle persone con disabilità, con riduzione accertata della capacità lavorativa superiore al 45%;**
 - b) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea.
Ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001 sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria. In tal caso, la documentazione dovrà essere inserita nell'apposita sezione Allegati
 - c) maggiore età, non superiore a quella prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - d) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
 - e) idoneità a svolgere le mansioni all'impiego per il quale si concorre. L'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
 - f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
 - h) non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - i) i candidati che non siano cittadini italiani dovranno possedere, altresì, adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - j) Titolo di studio: **diploma di istruzione secondaria di II grado**. I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo saranno ammessi alla procedura con riserva. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, al riconoscimento del titolo estero provvederà il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'Università e della ricerca ovvero del Ministero dell'Istruzione e del merito, esclusivamente nei confronti del vincitore del concorso. Quest'ultimo avrà l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento del titolo estero al Ministero dell'Università e della ricerca ovvero al Ministero dell'Istruzione e del merito entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale;
 - k) Esperienza specifica: **esperienza triennale maturata attraverso servizi e attività prestati presso enti e/o strutture e/o istituzioni pubblici e/o privati in attività segretariali con particolare riferimento all'archiviazione dei documenti su dispositivi informatici, attività di supporto nell'organizzazione di congressi ed eventi.**
2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti dal comma 1 del presente articolo, determina l'esclusione dal concorso, che potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Direttore della Direzione centrale degli Affari generali.

Art. 3

1. Nella prima seduta la Commissione dovrà determinare i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali e stabilire, altresì, i criteri per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 7, da formalizzare nel relativo verbale.
2. Nella stessa seduta la Commissione esaminatrice, sulla base di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione presentata dai candidati, accerterà per ciascuno di essi il possesso dell'esperienza professionale richiesta all'art. 2 comma 1 lett. k) e ne darà tempestiva notizia all'Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione.

Art. 4

1. Il presente bando sarà pubblicato sul [Portale "InPA"](#) e sul [sito Internet](#) dell'Istituto Superiore di Sanità.
2. Per la partecipazione alla presente procedura, il candidato deve essere in possesso di uno dei sistemi di identità digitale SPID/CIE/CNS/eIDAS e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
3. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite il [Portale "InPA"](#), previa registrazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23:59:59 del giorno successivo non festivo. Sono considerate irricevibili le domande di ammissione prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.) da quelle previste nel presente articolo o compilate in modo difforme o incompleto.
4. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata da apposita ricevuta scaricabile dal [Portale "InPA"](#) che, allo scadere del termine, non permette più l'accesso. La candidatura è comunque visualizzabile e modificabile fino al termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, nell'area riservata del candidato. In caso di modifica, sarà considerata valida l'ultima domanda di partecipazione presentata in ordine di tempo.
5. Nella domanda di partecipazione, i candidati, a pena di esclusione dalla procedura, dichiarano, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 2. Con riferimento all'esperienza, il candidato dovrà precisare l'attività prestata, il periodo, con espressa indicazione della data di inizio e di fine, e la struttura dove è stata maturata.
6. Il candidato dovrà, altresì, indicare il possesso dei titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito di cui al successivo art. 10.
7. La Commissione esaminatrice, in caso di necessità, individuerà misure compensative per consentire l'espletamento delle prove concorsuali in effettiva condizione di parità tra i candidati, in conformità con quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della legge 05 febbraio 1992, n. 104 e, con riferimento a soggetti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
8. In caso di malfunzionamento parziale o totale del [Portale "InPA"](#) accertato dall'Istituto, che impedisca l'utilizzazione dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o degli allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato in misura corrispondente alla durata del malfunzionamento. Di tale eventualità è dato apposito avviso sul [Portale del reclutamento](#) e sul [sito Internet](#) dell'Istituto. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione, i candidati utilizzano, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito *form* di assistenza presente sul [Portale "InPA"](#). Non è

garantito un riscontro alle richieste di assistenza trasmesse nei tre giorni antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle candidature.

9. Il candidato dovrà allegare alla domanda, a pena di esclusione, la ricevuta di pagamento in formato .pdf della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro). Qualora, per problemi tecnici, la ricevuta non fosse disponibile, sarà considerata utile l'e-mail di conferma ricevuta da PagoPA, preferibilmente in formato pdf. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine per la presentazione della domanda, indicato al precedente comma 3, secondo le indicazioni riportate sul [Portale "InPA"](#), fermo restando che il candidato dovrà indicare nome cognome e codice della selezione per la quale sta effettuando il pagamento. Il contributo non è rimborsabile. Sarà escluso dalla procedura il candidato che non alleggi un documento che dimostri l'avvenuto pagamento, anche in caso di effettivo versamento della quota.

Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali UE n. 2016/679 (RGDP), recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
2. Il Titolare del trattamento dati è l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con sede legale in Viale Regina Elena n.299, 00161 – Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante, che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it.
3. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
4. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
5. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
6. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge o per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra.
7. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Art. 6

1. Gli esami consteranno di una prova scritta ed una prova orale.

Prova scritta: consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta sintetica o/a a risposta multipla.

Prova orale: consisterà in un colloquio che verterà sugli stessi argomenti della prova scritta e tenderà all'accertamento delle capacità professionali del candidato, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati. Il colloquio dovrà anche accertare la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse nell'ambito della disciplina del concorso.

2. Per la valutazione della prova scritta, la Commissione esaminatrice disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a punti sessantatré.

- In sede di esame, i candidati possono consultare soltanto i dizionari della lingua italiana, i testi dei codici e delle leggi, che non rechino commenti, note esplicative, annotazioni, richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere; non sono ammessi linee guida, circolari, pareri ed ogni altro testo non autorizzato dalla Commissione esaminatrice.
3. Per la valutazione della prova orale, la Commissione esaminatrice disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per superare detta prova, il candidato dovrà riportare un punteggio non inferiore a punti sessantatré.
 4. Le prove d'esame potranno essere svolte per via telematica. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di esclusione dal concorso e individuati attraverso il codice alfanumerico loro attribuito dal Portale in sede di presentazione della domanda di partecipazione, saranno tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora fissati per lo svolgimento della prova scritta, come indicati nell'apposito avviso che sarà pubblicato sul [Portale "InPA"](#) e sul [sito internet](#) dell'Istituto, almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della medesima prova. La pubblicazione del suddetto avviso, con le modalità sopra indicate, avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
 5. Gli esiti della prova scritta saranno pubblicati sul [Portale "InPA"](#) e sul [sito internet](#) dell'Istituto. A tal fine, i candidati saranno individuati esclusivamente attraverso il codice alfanumerico loro attribuito dal Portale in sede di presentazione della domanda di partecipazione.
 6. L'avviso relativo alla convocazione per la prova orale sarà pubblicato con le medesime modalità di cui al precedente comma 4. Accederanno a tale prova solo i candidati che avranno superato la prova scritta.
 7. Al termine di ogni seduta relativa allo svolgimento della prova orale, la Commissione Esaminatrice compilerà l'elenco dei candidati esaminati, individuati attraverso il codice alfanumerico loro attribuito dal Portale in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Tale elenco verrà pubblicato sul [Portale "InPA"](#) e sul [sito internet](#) dell'Istituto, nonché affisso nella sede d'esame nel medesimo giorno dello svolgimento della prova.
 8. Le prove d'esame, scritta e orale, non potranno aver luogo nei giorni di festività religiose, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'art. 8, comma 3, della Costituzione, rese note con decreto del Ministro dell'Interno, nonché nei giorni festivi nazionali.
 9. Per sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validità.
 10. Ogni comunicazione di carattere generale per i candidati, concernente la procedura di cui al presente bando, comprese quelle inerenti il calendario e gli esiti delle prove, è effettuata attraverso appositi avvisi pubblicati sul [Portale "InPA"](#), nonché nel [sito internet](#) dell'Istituto. Eventuali comunicazioni individuali saranno trasmesse all'indirizzo PEC personale indicato dai candidati nella domanda di partecipazione.

Art. 7

1. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 30,00.

Le categorie dei titoli da valutare e i relativi punteggi massimi sono i seguenti:

Ctg. 1) Servizi ed attività prestati in strutture pubbliche o private: fino a punti **21,00**. Saranno attribuiti punti **3,00** per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta.

Ctg. 2) Pubblicazioni e/o attività di supporto tecnico alle pubblicazioni — attività tecnico-scientifiche: fino a punti **7,00**. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti **0,50**.

Ctg. 3) Partecipazione a corsi di formazione, vincite o idoneità in pubbliche selezioni o concorsi, borse di studio e altri titoli culturali e professionali: fino a punti **2,00**. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti **0,50**.

2. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
3. L'Istituto procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato.
4. La valutazione dei titoli, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del presente bando, sarà effettuata solo per i candidati che avranno superato con esito positivo le prove d'esame.

Art. 8

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Presidente dell'Istituto e avrà la composizione prevista dall'art. 6-bis e dall'art. 17 del D.P. 03 ottobre 2002, e successive modificazioni e integrazioni. Detto provvedimento sarà pubblicato sul [Portale Nazionale del reclutamento](#), sul [sito Internet](#) dell'Istituto Superiore di Sanità. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applicherà il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9

1. La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova orale e il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
2. La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base alle votazioni complessive riportate dai candidati.

Art. 10

1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito, previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione dell'Istituto Superiore di Sanità, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestanti il possesso di tali titoli fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di concorso. I documenti di cui al presente comma saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it entro il termine indicato nel primo periodo del presente comma. Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
2. In materia di riserva dei posti si applicano, le seguenti disposizioni:
 - a) ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo;
 - c) al presente bando non trova applicazione la riserva del 30% prevista dagli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riservata ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle

Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di ferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

d) al presente bando non trova applicazione la riserva del 15 % prevista per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito, prevista dall'art. 18 comma 4 del D. Lgs. 40/2017 come modificato dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito in L. 21 giugno 2023, n. 74.”.

3. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni, da comprovarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a seconda dei casi.
4. Il candidato che abbia omissso di dichiarare il possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a parità di merito di cui sopra non potrà beneficiare dei medesimi.
5. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 11

1. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione per il profilo di cui al presente bando, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente è la seguente: donne 59%, uomini 41%. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o) del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni, in favore del genere meno rappresentato.

Art. 12

1. Riconosciuta la legittimità del procedimento, previo controllo di regolarità effettuato sui verbali della Commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito di cui al precedente art. 10, con decreto del Direttore della Direzione Centrale degli Affari generali sarà approvata la graduatoria di merito e saranno dichiarati i relativi vincitori.
2. Ai sensi delle vigenti previsioni di legge, sul [Portale Nazionale del reclutamento](#) e sul [sito internet](#) dell'Istituto sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13

1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli previa produzione della documentazione di cui al successivo art. 14 e saranno invitati a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del CCNL 07 aprile 2006, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
2. Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal contratto collettivo di comparto vigente.
3. Ai nuovi assunti sarà corrisposta la retribuzione tabellare annua lorda relativa al VI livello professionale che compete al profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca prevista dal CCNL relativo al personale

- del comparto istruzione e ricerca vigente, oltre gli assegni spettanti a termini delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di settore o aziendale.
4. I dipendenti assunti a tempo indeterminato saranno soggetti a un periodo di prova della durata di tre mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 del CCNL 18 gennaio 2024. Ai fini del compimento del periodo di prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da una delle parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
 5. Sarà considerato decaduto dall'assunzione e dalla graduatoria il vincitore che non si presenti, entro il termine stabilito, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.

Art. 14

1. I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio Reclutamento, borse di studio e formazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:
 - 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (*in carta semplice*), resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sottoscritta dall'interessato e comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal bando;
 - 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto Superiore di Sanità;
 - 3) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o documento attestante lo *status* di rifugiato ovvero lo *status* di protezione sussidiaria (*solo per i cittadini di Paesi terzi*).
2. L'Istituto procederà a campione al controllo delle suddette dichiarazioni richiedendo direttamente alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.
3. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Istituto Superiore di Sanità comunicherà ai concorrenti vincitori che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

Art. 15

1. Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente bando.
2. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che, per le richieste di accesso agli atti, gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. 12 aprile 2006,

- n. 184 e all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul [portale InPA](#).
3. L'Istituto Superiore di Sanità si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale e senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
 4. Avverso il presente bando può essere proposta impugnativa dinanzi al competente T.A.R. del Lazio entro il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla data pubblicazione, o, in alternativa, può essere esperito ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni a decorrere dalla medesima data.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE
DEGLI AFFARI GENERALI
(*Dott.ssa Claudia MASTROCOLA*)

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Francesca LA ROSA
Direttore dell'Ufficio Reclutamento,
borse di studio e formazione